

Protocollo d'intesa

tra

la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna del Piemonte (di seguito "CRPO")

e

il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte (di seguito "Garante"),

congiuntamente denominate "le Parti".

Premesso

visti gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonché i diritti di uguaglianza sostanziale;

visti gli artt. 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, che promuovono la tutela dei diritti fondamentali, l'uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e la dignità della persona;

vista la L.R. 12 novembre 1986 n. 46, istitutiva della *Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna*, incardinata presso la Giunta regionale del Piemonte;

vista la L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito *il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte*;

visto l'art. 2 della sopra citata L.R. n. 46/86 che descrive, fra le finalità della CRPO, quelle di promozione della parità in ambito sociale, di contrasto alle discriminazioni, di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e di collaborazione con enti e organi istituzionali regionali;

visto l'art. 5, comma 1 della sopra citata legge regionale 28/2009, ai sensi del quale il Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

considerata la necessità di promuovere, tutelare e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone presenti negli istituti penitenziari del territorio piemontese;

rilevata la specifica condizione di vulnerabilità delle donne detenute e, più in generale, delle persone ristrette;



ritenuta l'opportunità di sviluppare forme strutturate e continuative di collaborazione istituzionale tra la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna del Piemonte e il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra la CRPO e il Garante finalizzata alla promozione, tutela e diffusione dei diritti delle persone private della libertà personale, con particolare attenzione al principio delle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di discriminazione negli istituti penitenziari e nei contesti ad essi connessi.

Art. 2 - Finalità

Le Parti perseguono le seguenti finalità:

incentivare la cultura del rispetto dei diritti delle persone detenute e delle pari opportunità, promuovendo iniziative congiunte all'interno degli istituti di detenzione;

contrastare discriminazioni dirette e indirette fondate su genere, o altre condizioni personali e sociali;

migliorare le condizioni di vita delle persone detenute, con particolare riferimento alle donne e madri recluse, e ad altri gruppi vulnerabili;

favorire percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa in vista del reinserimento nella società.

Art. 3 - Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le Parti potrà esplicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti ambiti:

scambio di informazioni, dati e buone pratiche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

realizzazione di studi, ricerche e monitoraggi sulle condizioni di detenzione in un'ottica di genere e di pari opportunità;

promozione di iniziative formative e informative rivolte al personale penitenziario, agli operatori e alle persone detenute;

organizzazione di incontri, seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione.



Art. 4 – Impegni della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità

La CRPO si impegna a:

fornire supporto consultivo al Garante sui temi delle pari opportunità e della non discriminazione;

contribuire all'analisi delle problematiche di genere e delle discriminazioni multiple in ambito detentivo;

collaborare alle iniziative comuni di formazione, studio e sensibilizzazione;

promuovere, nell'ambito delle proprie funzioni, le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.

Art. 5– Impegni del Garante

Il Garante si impegna a:

integrare, nelle proprie attività di osservazione e intervento, la prospettiva delle pari opportunità;

segnalare alla CRPO eventuali criticità rilevate in materia di discriminazione o violazione dei diritti;

collaborare alla progettazione e realizzazione delle iniziative comuni previste dal presente Protocollo;

favorire, nei limiti delle proprie competenze, l'accesso agli istituti di detenzione per le attività condivise.

Art. 6 – Modalità di attuazione e coordinamento

Per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti potranno istituire un tavolo di coordinamento o individuare referenti rispettivamente designati, incaricati di:

programmare le attività;

monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative;

proporre eventuali aggiornamenti o integrazioni del Protocollo.



Art. 7 – Durata

Il presente Protocollo ha durata di **tre anni** dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 – Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Parti, salvo quelli eventualmente derivanti da specifici progetti che saranno oggetto di separati accordi o atti attuativi.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente scambiati nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Disposizioni finali

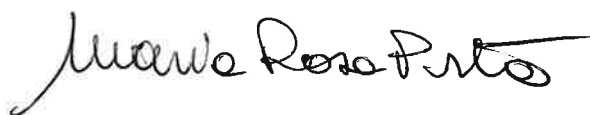
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alla normativa vigente. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, Torino 4 marzo 2026

La Presidente
della Commissione Regionale per la
realizzazione delle pari opportunità fra
uomo e donna del Piemonte

Maria Rosa Porta



Il Garante regionale
delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale

Monica Formaiano

